



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

al Piano Economico Finanziario dell'

Ente Territorialmente Competente

per l'ambito tariffario del

Comune di Alatri

ai sensi dell'Allegato 2 della Determina Arera n. 1/2023-DTAC

Aggiornamento 2024-2025

(in sede di revisione biennale del PEF 2022-2025)



Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2	Attività di validazione	4
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	4
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	5
3.1.2	Coefficienti QL e PG	6
3.1.3	Coefficiente C116	7
3.1.4	Coefficiente CRI	7
3.2	Valutazioni sulla qualità.....	7
3.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	9
3.3.1	Componente previsionale CO116	9
3.3.2	Componente previsionale CQ	10
3.3.3	Componente previsionale COI.....	10
3.4	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	10
3.5	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
3.5.1	Determinazione del fattore <i>b</i>	11
3.5.2	Determinazione del fattore ω	11
3.6	Conguagli	12
3.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
3.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	13
3.9	Rimodulazione dei conguagli.....	13
3.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	13
3.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	13
3.12	Ulteriori detrazioni	15
3.13	Tariffa finale.....	15
3.15	Fabbisogni standard	16



1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento all'aggiornamento 2024-2025 del Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario del Comune di Alatri, redatta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n. 1/2023-DTAC. Considerato che nella Regione Lazio, gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono ancora operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune stesso.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è rappresentato dal Comune di Alatri.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ente Territorialmente Competente ha predisposto la revisione biennale 2024-2025 del PEF 2022-2025 validando e consolidando i PEF predisposti dai seguenti Gestori:

1. dalle società De Vizia Transfer Spa e SAF, che svolgono attività di: raccolta e trasporto di rifiuto differenziato e indifferenziato, e trattamento e recupero;
2. dal Comune stesso in qualità di Gestore, per la parte di costi di propria competenza relative ai servizi gestiti in economia ovvero affidate a prestatori d'opera.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del soggetto Gestore De Vizia.

In merito alla SAF non è stata fornita relazione di accompagnamento.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 aggiornata, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili



obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;

3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

2 Attività di validazione

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nella tabella seguente è rappresentata la determinazione del parametro ρ , che rappresenta il limite alla crescita delle tariffe tra l'anno (a) e l'anno precedente (a-1):

Verifica del limite di crescita					
PI_a			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%		0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{14}			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_a			7,00%		7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%		9,50%
$(1+\rho)$			1,0950		1,0950
ΣT_{a-1}			4.829.477		4.804.911
ΣIV_{a-1}			3.466.414		3.474.398
ΣIF_{a-1}			1.111.843		1.355.080
ΣT_a			4.578.257		4.829.477
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,0549		0,9953



3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente x individuando i valori di γ_1 e γ_2 sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023).

		$Coeff > Benchmark$	$Coeff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

	intervallo di riferimento	2024
X_a	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	0,20%

	intervallo di riferimento	2025
X_a	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	0,20%

Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Il macro-indicatore R1, rappresentante l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è rappresentato dal gestore della raccolta e trasporto come di seguito:



		2024
% RD (dato 2022)		75%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (Y ₁)		SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1] (dato 2022)		0,44
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (Y ₂)		NON SODDISFACENTE

		2025
% RD (dato 2023 se disponibile)		75%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (Y ₁)		SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1] (dato 2022)		0,44
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (Y ₂)		NON SODDISFACENTE

3.1.2 Coefficienti QL e PG

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- 0% per il coefficiente **QL_a**, in quanto non si prevedono per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato.
- 0% per il coefficiente **PG_a**, in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%



3.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025).

3.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Introdotta dalla Delibera 389/2023, il coefficiente CRI è valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente CRI per ciascun anno a (2024, 2025), come di seguito rappresentato:

	valore massimo	2024
CRI _a	7,0%	7,00%

	valore massimo	2025
CRI _a	7,0%	7,00%

L'aumento del prezzo dei fattori della produzione per gli anni 2022 e 2023 ha riguardato principalmente le seguenti componenti di costo:

- Prezzo energia, con particolare riferimento ai costi di smaltimento e trattamento/recupero dei rifiuti;
- Prezzo carburante, con un significativo impatto sui costi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

3.2 Valutazioni sulla qualità



Con la Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il documento prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

L'Ente territorialmente competente ha l'obbligo di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. A tal fine, il Comune con apposita Delibera di Consiglio Comunale individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell'art. 3, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/05/ 2023, l'ETC ha posizionato la gestione nel quadrante I della matrice regolatoria:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO



L'Ente assicura il rispetto degli obblighi di servizio come rappresentati nella seguente tabella:

Obblighi di servizio Schema regolatorio I

Descrizione obbligo	Riferimento TQRIF	Schema I	Competenza	Rispetto
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio	Articolo 5	SI	ETC (su predisposizione Gestore)	✓
Modalità di attivazione del servizio	Articolo 6, 7	SI	GTRU	✓
Modalità per la variazione o cessazione del servizio	Articolo 10, 11	SI	GTRU	✓
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	Articolo 13, 17, 18	SI	GTRU	✓
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online	Articolo 19, 22	n.a.	GTRU	-
Obblighi di servizio telefonico	Articolo 20, 22	SI	GTRU + GRT	✓
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti	Titolo V - Articolo 23, 24, 25, 26, 27, 28	SI	GTRU	✓

Per le gestioni ricomprese nello Schema I il TQRIF non prevede l'introduzione di livelli generali di qualità.

3.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.3.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente può indicare:



- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente.

3.3.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente.

3.3.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il biennio 2024-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

3.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi



valorizzati. In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità. Si rimanda alla relazione di accompagnamento del Comune-Gestore per la valorizzazione dei dati riferiti ai cespiti.

3.5 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

3.5.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riutilizzo/riciclo, nonché la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, il fattore di *sharing* *b* è determinato nella misura media di 0.45.

3.5.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.



	intervallo di riferimento	2024
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,2
	intervallo di riferimento	2025
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,2

3.6 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del periodo 2024-2025, l'Ente Territorialmente Competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti a conguaglio $RCtotTV,a$ e $RCtotTF,a$ riferite alle annualità pregresse.

Sono stati valorizzati i conguagli sui costi d'uso del capitale per l'aggiornamento dei parametri finanziari:

	2022				2023				2024				2025				
	DE VIDA transfer SpA	SAF	0	Altri	DE VIDA transfer SpA	SAF	0	Altri	DE VIDA transfer SpA	SAF	0	Altri	DE VIDA transfer SpA	SAF	0	Altri	
Conguaglio IC _{totale}																	
R rettificato	33.302				33.302												
IC _{totale}	29.638				29.638					3.706				3.638			
Conguaglio CIncapitali diversi dal gestore per aggiornamento parametri finanziari																	
IC _{CIncapitali}																	
Conguaglio IC per aggiornamento parametri finanziari																	
IC _{IC}																	
Totale conguaglio per aggiornamento parametri finanziari IC _{totale}																	
IC _{totale}										3.706				3.638			

3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2024, e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2024-2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale, nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 166/2020 e agli standard minimi di qualità.

Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:



- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile. Nel caso *de quo* non sono state valorizzate detrazioni.

3.9 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS_a* e *CTR_a*;



- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per il 2024, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	4.829.477
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	3.474.398
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	1.355.080
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	4.829.477

Per il 2025, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	4.806.911
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	3.390.415
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	1.416.496
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	4.806.911



3.12 Ulteriori detrazioni

Con l'articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.
- Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
- Ulteriori partite approvate dall'ETC.

Per il 2022-2025 il contributo MIUR è stato stimato in coerenza con la somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità.

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa	20.000

3.13 Tariffa finale

Anno 2024

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	3.474.398
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.335.080
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	4.809.477

Anno 2025

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	3.390.415
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.396.496
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	4.786.911

3.14 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la



collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l'Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un'eventuale stima del valore di $[(CRD)]_{(SC_{si})^{\wedge}}$ al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.

Il parametro H, individuato, è valorizzato come di seguito:

H e obiettivi
$AR_{SC,SI}^{A,B}$
$CRD_{SC,SI}^{A,B}$
H
Classe di appartenenza

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
226.635		
993.734		
22,8%	26,3%	29,8%
G	G	G

3.15 Fabbisogni standard

Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, sono state calcolate con riferimento alle annualità 2022 e 2023 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 dell'Allegato A) le seguenti variabili:

- percentuale di raccolta differenziata;
- distanza in km dagli impianti;
- la forma di gestione del servizio (se associata);
- la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

		2022
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV ₂₀₂₂	3.190.921
	TF ₂₀₂₂	1.160.917
	T ₂₀₂₂	4.351.838
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	11.895
CU_{eff2022} [cent€/kg]		36,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		34,64

		2023
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV ₂₀₂₃	3.466.414
	TF ₂₀₂₃	1.111.843
	T ₂₀₂₃	4.578.257
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₃	11.895
CU_{eff2023} [cent€/kg]		38,49
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		34,64

Dati Ispra



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GESTORE “COMUNE”

ai sensi dell'Allegato 2 della Determina Arera n. 1/2023-DTAC

Aggiornamento 2024-2025

(in sede di revisione biennale del PEF 2022-2025)



Sommario

1	Premessa	3
2	Descrizione dei servizi forniti	3
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
2.2	I risultati raggiunti.....	4
2.3	Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale	4
2.4	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	6
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	9
3.2.3	Componenti di costo previsionali	9
3.2.4	Investimenti	9
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	9



1 Premessa

Nella presente relazione viene presentata la revisione 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif.

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo deve essere corrisposto in base alla tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Piano Economico finanziario (PEF), istituito dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto negli ultimi anni di una profonda riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, è intervenuta, infatti, con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, con l'obiettivo di individuare i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, già a partire dal 1° gennaio 2020. Con l'MTR-2 sono definiti i nuovi criteri da seguire per l'elaborazione del PEF nel secondo periodo regolatorio 2022-2025 e, seppur coerentemente con i principi ispiratori che hanno già caratterizzato il primo MTR, sono introdotti diversi elementi di novità, a cominciare dall'orizzonte temporale del PEF, che diventa quadriennale e non più annuale. La Delibera n. 389 del 03 agosto 2023 ha infine definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune si occupa seguenti attività:

- **gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, in particolare:
 - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche attraverso l'implementazione di uno sportello per la ricezione del pubblico e l'attivazione di un numero di telefono dedicato;
 - la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del



contenzioso;

- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

Le attività descritte sono affidate a prestatore d'opera.

Si precisa che non sono presenti eventuali costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, effettuate dal Comune.

2.2 I risultati raggiunti

Con riferimento ai risultati raggiunti nella produzione di rifiuti e % di raccolta differenziata, rappresentiamo nella tabella seguente i dati pubblicati da ISPRA sul catasto rifiuti per le ultime annualità:

Anno	Ton totali Rifiuti Urbani	Ton raccolta differenziata	% raccolta differenziata
2022	11.894,510	8.958,780	75,32
2021	10.815,084	7.734,994	71,52
2020	11.318,952	8.331,582	73,61

2.3 Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune si pone con l'effettuazione del servizio.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;
- Incremento della raccolta differenziata;
- Incremento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di



sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

Obiettivo di igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per il periodo oggetto del Piano, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Obiettivo sociale

Il servizio svolto è teso al miglioramento della qualità territoriale mediante la piattaforma/isola ecologica e la raccolta differenziata porta a porta, che consentiranno un costante aumento delle quantità dei rifiuti differenziati con la riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

2.4 Altre informazioni rilevanti

La condizione dell'Ente è la seguente:

- Non presenta situazione di squilibrio strutturale del bilancio;
- Non è in stato di pre-dissesto.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Nell'Allegato 1, contenente lo schema di Piano Economico Finanziario, il Comune ha integrato i costi di propria competenza, relativi ai servizi gestiti in economia ovvero eventualmente affidati a prestatori d'opera.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, il Comune non ha previsto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal MTR-2, né in termini di efficientamento della qualità del servizio né in termini di eventuali variazioni al perimetro gestionale. Pertanto, non ha provveduto alla valorizzazione delle componenti di costo operativo



incentivante relative alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del biennio 2024-2025, non sono stati indicati oneri previsionali attesi relativi al recepimento delle novità introdotte dal Decreto Rifiuti (CO116) e all'adeguamento agli standard minimi di qualità stabiliti dall'Autorità (CQ).

Pertanto, per i servizi di propria competenza il Comune non richiede all'Ente Territorialmente Competente la valorizzazione dei coefficienti *QL*, *PG* e *C116*, ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale delle tariffe.

3.1.3 Fonti di finanziamento

La fonte di finanziamento dei servizi erogati è rappresentata dal gettito tariffario, garantito attraverso il prelievo tributario TARI istituito ai sensi della Legge 147/2013.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina n. 1/DTAC/2023, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a* del biennio 2024-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, come stabilito dal comma 7.2 i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

Con riferimento alla contabilità pubblica comunale, le fonti contabili obbligatorie sono rappresentate dagli impegni di spesa assunti nell'anno (a-2), come desunti dal Rendiconto della Gestione dell'anno



(a-2). La medesima modalità operativa è utilizzata per la quantificazione di eventuali componenti di ricavo.

Per ogni componente di costo (e ricavo) indicata nel PEF sono riportate di seguito rappresentazioni tabellari, nelle quali sono evidenziati:

- la corrispondente fonte contabile obbligatoria, quindi capitolo del rendiconto e relativo impegno di spesa;
- i driver utilizzati per la disaggregazione di costi comuni (quali ad esempio il costo del personale che si occupa anche di attività non afferenti la TARI), ai fini della corretta imputazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- separatamente, l'eventuale quota di costo relative all'IVA indetraibile

Costi operativi di gestione

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + \text{componenti previsionali}$$

Costi comuni

Ai sensi dell'art. 11 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

Oneri relativi all'IVA indetraibile

In conformità all'MTR-2, è data separata evidenza degli oneri relativi all'IVA indetraibile, che rappresenta un costo per il Comune; pertanto, i dati di conto economico sono indicati al netto dell'IVA, che è diversamente imputata nella riga dello schema di PEF dedicata all'IVA indetraibile ripartita tra componenti di costo fisse e variabili.

Allo stesso modo, è imputata nello schema di PEF l'ammontare dell'IVA che scaturisce dal contratto di appalto. La ripartizione tra costi fissi e variabili è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF ex Appendice 1 da esso trasmesso.



Riepiloghi costi

2022

CODIFICA Missione/Programma/ Macroaggregato (MXX- PXX-mXXX)	DESCRIZIONE	Prestatore d'opera cui è affidata l'attività (eventuale)	IMPEGNO da all.e) BDAP (lordo IVA)	% di imputazione nell'ambito TARI	Imputazione PEF (al lordo IVA)	% IVA	Imputazione PEF (al netto IVA)	Imputazione PEF (IVA)
09.03.03	Aggio di riscossione	TRE ESSE ITALIA	64.627,35	100%	64.627,35	22%	52.973,24	11.654,11
01.04.1	Retribuzione Ufficio Tributi	2 unità (D e B)	39.430,00	100%	39.430,00	0%	39.430,00	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Tributi - responsabile		45.108,00	30%	13.532,40	0%	13.532,40	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Ambiente	4 unità part-time (1D, 1C e 2B)	48.204,00	100%	48.204,00	0%	48.204,00	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Ambiente - responsabile		40.250,00	30%	12.075,00	0%	12.075,00	-
09.03.03	SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE CICLO RIFIUTI FINANZIATE DALLA TA.RI.		28.681,89	100%	28.681,89	22%	23.509,75	5.172,14
09.03.03	SERVIZIO CONTENZIOSO TA.RI.		1.674,81	100%	1.674,81	22%	1.372,80	302,01
09.03.03	appalto de vizia	de vizia	3.268.107,21	100%	3.268.107,21	10%	2.971.006,55	297.100,66
09.03.03	extra appalto de vizia	de vizia	59.185,82	100%	59.185,82	10%	53.805,29	5.380,53
09.03.03	saf		894.169,38	100%	894.169,38	10%	812.881,25	81.288,13
09.03.03	saf - conguagli fatturati	saf	71.025,59	100%	71.025,59	10%	64.568,72	6.456,87
09.03.03	saf- aumenti conferimenti	saf	232.681,64	100%	232.681,64	10%	211.528,76	21.152,88
TOTALE			4.793.145,69		4.733.395,09		4.304.887,76	428.507,33

2023

CODIFICA Missione/Programma/ Macroaggregato (MXX- PXX-mXXX)	DESCRIZIONE	Prestatore d'opera cui è affidata l'attività (eventuale)	IMPEGNO da all.e) BDAP (lordo IVA)	% di imputazione nell'ambito TARI	Imputazione PEF (al lordo IVA)	% IVA	Imputazione PEF (al netto IVA)	Imputazione PEF (IVA)
09.03.03	Aggio di riscossione	TRE ESSE ITALIA	64.627,35	100%	64.627,35	22%	52.973,24	11.654,11
01.04.1	Retribuzione Ufficio Tributi	2 unità (D e B)	39.430,00	100%	39.430,00	0%	39.430,00	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Tributi	responsabile	40.652,64	30%	12.195,79	0%	12.195,79	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Ambiente	4 unità part-time (1D, 1C e 2B)	48.204,00	100%	48.204,00	0%	48.204,00	-
01.04.1	Retribuzione Ufficio Ambiente	responsabile	38.860,50	30%	11.658,15	0%	11.658,15	-
09.03.03	SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE CICLO RIFIUTI FINANZIATE DALLA TA.RI.		134.062,55	100%	134.062,55	22%	109.887,34	24.175,21
09.03.03	SERVIZIO CONTENZIOSO TA.RI.		-	100%	-	22%	-	-
09.03.03	appalto de vizia	de vizia	3.757.432,27	100%	3.757.432,27	10%	3.415.847,52	341.584,75
09.03.03	extra appalto de vizia	de vizia	63.607,05	100%	63.607,05	10%	57.824,59	5.782,46
09.03.03	saf		1.074.010,23	100%	1.074.010,23	10%	976.372,94	97.637,29
09.03.03	saf - conguagli fatturati	saf	76.036,53	100%	76.036,53	10%	69.124,12	6.912,41
09.03.03	saf- aumenti conferimenti	saf	-	100%	-	10%	-	-
TOTALE			5.336.923,12		5.281.263,92		4.793.517,68	487.746,24



3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune non si occupa delle seguenti attività:

- avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ConSORZI del sistema CONAI o Consorzi autonomi);
- cessione sul mercato di materiali e/o energia.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Il Comune per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, non ha proceduto alla stima di eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2, pertanto non richiede all'ETC che siano valorizzate.

3.2.4 Investimenti

Il Comune, per quanto di propria competenza e con riferimento al biennio 2024-2025, considerato che il “*core business*” dell'attività è affidato all'esterno con contratto di appalto, non prevede il sostenimento di nuovi investimenti strutturali nell'ambito del servizio rifiuti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per ciascun anno del biennio 2024-2025, ha operato la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

In ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CKa sono pari a:

$$CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC,a$$

Considerato che nel Comune è applicata la TARI tributo, nella componente *Acca* è, in particolare, imputato l'importo accantonato a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità desunto dal conto consuntivo e determinato come differenza tra l'anno 2022 e l'anno 2021.

Secondo la regolamentazione ARERA i Comuni possono valorizzare sulla “componente costi” fino all'80% dell'accantonamento FCDE. Nel caso di specie è stato utilizzato un driver stimato nella misura del 80% per un importo pari a 308.800 euro.

Per la valorizzazione di ammortamenti e remunerazione del capitale, nella tabella seguente sono rappresentati i cespiti da contabilità del Comune in esercizio al 31/12/2022:



Gestore	Cespiti gestore/Cespiti Proprietari diversi dal gestore	Categoria immobilizzazione	Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespite	CI _{c,t}	FA _{CI,c,2017}
ALATRI	Cespiti gestore	Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Altri impianti	2015	104.659	40.816
ALATRI	Cespiti gestore	Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Altri impianti	2015	105.452	58.507

Per il calcolo degli ammortamenti, come da indicazioni di ARERA è stata applicata la seguente formula contenuta nell'art. 15.1 del MTR-2:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

Dove VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c.

Il valore delle immobilizzazioni (*IMN_a*), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula come definito nell'art. 13.8 del MTR-2:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- *CI_{c,t}*, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto;
- *dfl_t^a*, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a
- *FA_{CI,c,t}^{a-2}* è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno (a-2) riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t.

In ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, la **remunerazione del capitale investito netto** per il servizio integrato di gestione dei RU (*R_a*) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CINA)$$

dove:

- *WACC_a* è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- *CIN_a* è il capitale investito netto.

Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$ è stato determinato nella misura del 6,0% con la Delibera 68/2022/R/rif.



Relazione di validazione PEF aggiornamento 2024-2025 del Comune di Alatri

Premessa

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione. La Delibera n. 389 del 03 agosto 2023 ha infine definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori sono tenuti ad attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Le regole dettate dall'Autorità definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel biennio 2024-2025 e i criteri da utilizzare per l'individuazione dei costi riconosciuti, nonché gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità. Il metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola,

in particolare, le fasi di: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Attività di validazione

Considerato che:

- l'articolo 8, comma 1, della citata deliberazione 363/2021 aggiornata (*Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria*) stabilisce che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità, dai gestori ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti;
- nella Regione Lazio gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), pertanto l'Ente Territorialmente Competente (Organismo Competente) è rappresentato dal Comune stesso;
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e redatto secondo gli schemi tipo stabiliti dall'Autorità negli Allegati della Determina n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023; in particolare, il piano è costituito dai seguenti documenti:
 - a) il *tool* di calcolo in Excel con la rappresentazione quali-quantitativa dei costi imputati, nonché delle scelte effettuate per la determinazione di parametri, fattori e coefficienti;
 - b) la relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

La Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF aggiornata stabilisce che:

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025.

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente [...], entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024 [...].

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

E ancora sull'argomento:

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti [...].

Dato atto che l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF aggiornata) specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Considerato che, come nel caso *de quo*, laddove il l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Spetta, pertanto, all'Ente territorialmente competente, ovvero al Comune, l'attività di verifica e validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori per l'aggiornamento 2024-2025 del piano economico finanziario, sulla base dei criteri stabiliti nel MTR-2.

Tutto ciò premesso:

- 1) verificata la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario aggiornamento 2024-2025 predisposto del Gestore;
- 2) consolidati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardanti le attività propria competenza (ovvero affidate a meri prestatori d'opera);
- 3) verificati altresì:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

Vista la revisione del Piano Economico Finanziario 2024-2025, corredata da relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Piano Economico Finanziario TARI PEF 2024-2025. Aliquote TARI 2024. Determinazioni."

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, l'aggiornamento 2024-2025 del Piano Economico Finanziario del Comune di Alatri allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Piano Economico Finanziario TARI PEF 2024-2025. Aliquote TARI 2024. Determinazioni.", attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Alatri, 24.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Dott.ssa Milena DE GIULI



MILENA DE GIULI
24.06.2024 17:19:58
GMT+00:00



Presentazione PEF TARI 2024-2025 ~ Revisione biennale PEF 2022-2024

Comune di Alatri

Considerato che nella Provincia di Frosinone l'EGATO Ambiente non è ancora operativo, pertanto l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune di Alatri;

Considerato che l'Ente al fine della redazione del PEF ha affidato apposito incarico alla società Kibernetes S.r.l. Via Gemona de1 Friuli, 20 - 00188 Roma;

Tenuto conto che il gestore del servizio rifiuti Società Ambiente Frosinone SAF S.p.A ha trasmesso il PEF "Grezzo" anno 2022 non completo di tutte informazioni relative al format ARERA;

Preso atto dei dati comunali afferenti i servizi gestiti in economia ovvero affidati a prestatori d'opera e le componenti amministrative e di gestione della tariffa;

Il Responsabile del Settore Urbanistico — Edilizio e Ambiente, con il supporto ed elaborazione dei dati della società incaricata Kibernetes S.r.l. di Roma, ha effettuato l'attività di controllo circa i dati forniti dai gestori del servizio dei rifiuti dell'Ente e dei dati comunali.

Tutto ciò premesso, in relazione a tutta la documentazione pervenuta ed acquisita dall'Ente, con il supporto della società incaricata, si è provveduto ad elaborare il PEF 2024-2025 revisione biennale del PEF 2022-2025, relativo all'ETC- Comune di Alatri, in relazione al servizio rifiuti costituito:

- dalla Relazione accompagnamento al PEF 2024-2025 revisione biennale PEF 2022-2025 (**Allegato 1**);
- dal PEF 2024-2025 revisione biennale PEF 2022-2025 (**Allegato 2**), riportante un costo finale 2024 pari ad € 4.829.477,00 al lordo delle entrate di cui all'art 1.4 della Det.02/drif/2021 di ARERA, per un costo netto pari ad € 4.809.477,00;

Tale PEF viene trasmesso al Settore di competenza per la validazione al fine della successiva approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Alatri, 24.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICO — EDILIZIO E AMBIENTE

Ing. Francesco STAVOLE



FRANCESCO
STAVOLE
24.06.2024
17:37:27
GMT+01:00